

## « POST REGES EXACTOS »

1. — L'ampio e documentatissimo studio dedicato nel 1963 da Robert Werner agli inizi della *respublica* (*Der Beginn der römischen Republik, Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der « libera res publica »* [München-Wien, 1963]) ebbe, al suo primo apparire, qualche accoglienza non del tutto benevola (v. in particolare la recensione di Momigliano, in *Riv. storica it.* 76 [1964] 803 ss.), e fu forse appunto per ciò che io, pur essendo notoriamente alquanto interessato al tema, non mi decisi sul momento ad elaborare i miei appunti in una « lettura ». Ma il tempo (son lieto di constatarlo) ha dato ragione al libro. Forse il Werner, se dovesse pubblicare oggi questa sua « Habilitationsschrift » del 1959-60, sarebbe, con la temperanza che comportano gli anni, meno diffuso (e talvolta ripetuto e insistente) nella trattazione, non altrettanto sicuro di aver padroneggiato la smisurata letteratura sull'argomento, più cauto e possibilista in alcuni giudizi. Ma quel che conta è che il libro, con tutte le sue umanissime e perdonabilissime pecche, non solo rappresenta una « mise à point » aggiornata e moderna di un tema che da parecchi decenni non era stato più organicamente affrontato, ma costituisce altresì un richiamo assai suggestivo allo studio dei problemi di origine della *libera res publica* ed uno sprone assai efficace a rimediazioni e a progressi notevoli della storiografia in materia.

Basti pensare, per convincersene, alla splendida silloge non tanto e solo di studi singoli quanto di scintillanti discussioni collettive che ci è stata offerta dagli *Entretiens* della Fondazione Hardt nel 1967 (*Les origines de la république romaine* [1967]) e alla luminosa serie di saggi uscita proprio in questo frattempo dalla penna di Arnaldo Momigliano. Diciamolo anzi: se il libro di Werner a Momigliano non fosse dispiaciuto, e se ancor di più non gli fossero andati alquanto di sghimbescio gli studi di Andreas Alföldi su *Early Rome and the Latins*

\* In *Labeo* 17 (1971) 309 ss.

(1965, cfr. la recensione in *JRS*. 57 [1967] 214 ss.), e se la fondamentale ricostruzione archeologica del Gjerstad nei volumi della sua *Early Rome* (1953 ss., IV vol. 1966) non avesse destato in lui oltre che doverosa ammirazione anche fieri sospetti circa l'attendibilità dell'ipotesi che l'autore svedese difende in ordine alla data di fondazione della *respublica*, ebbene chi sa se Momigliano, che come i cavalli puro sangue ha bisogno di ombrarsi e impennarsi per fare le sue corse migliori, ci avrebbe donato tanti fermenti di novità in un campo di studi che la gran parte di noi percorreva ormai piuttosto stancamente in « canter » luogo percorsi che sembravano obbligati.

Dunque l'opera di R. Werner si è rivelata, in definitiva, almeno a mio giudizio, un buon libro. Buono perché non è di quei libri che si leggono (quando li si leggono) una volta sola, per poi riporli in bella mostra in uno scaffale della biblioteca, ma buono perché suscita in più occasioni il bisogno di una rilettura. Queste mie note vengono appunto dalla sua rilettura, in relazione, ovviamente, a quanto si è scritto dopo di esso e in parte a causa di esso.

2. — Per poterla valutare con giustizia, l'opera del Werner deve essere rapportata ai suoi limiti prestabiliti e, intendiamoci, non tanto a quelli che esplicitamente le ha assegnato l'autore, quanto a quelli che implicitamente e obiettivamente risultano dal materiale che l'autore ha voluto limitarsi a considerare.

Il titolo « Der Beginn der römischen Republik » dice indubbiamente troppo, o in ogni caso fa attendere troppo al lettore. Werner non cerca di risolvere il problema della data o dell'epoca della nascita della *respublica*, anche se forse si illude di farlo, almeno in qualche pagina. In realtà egli lascia quasi totalmente da parte l'archeologia, la comparazione e, mi sia permesso di aggiungerlo, l'aspetto giuridico delle istituzioni. Egli studia essenzialmente (ed è tutt'altro che poco) la tradizione romana in relazione alla documentazione classica in nostro possesso e il suo scopo principale è costituito da una ricostruzione della cronologia dei Romani. Le sue ipotesi storiografiche, pertanto, non possono essere qualificate illegittime, e tanto meno infondate *in radice* (come qualcuno ha fatto), ma sono ipotesi, spesso acute e comunque sempre interessanti, condizionate dalla limitatezza, meglio dalla limitazione, dell'angolo visuale prescelto.

Nulla di male in tutto questo. Procedere nelle indagini specifiche per settori ristretti è un metodo che preclude la visione generale, ma che permette ad altri di tentarla con un'approssimatività minore di

quella precedentemente ottenuta. E quanto alla visione generale, ricorderò che uno studioso della serietà del Cassola (*La repubblica romana*, in *Nuove questioni di storia antica* [Milano, 1967] 295) ha di recente pessimisticamente notato (non il primo, del resto) che « lo sviluppo della struttura costituzionale romana, dalla caduta della monarchia fino al decemvirato, presenta difficoltà non ancora superate e, forse, allo stato attuale delle nostre conoscenze, insuperabili », perché « ogni studioso si fonda su alcuni dati tradizionali, ma è costretto a respingerne altri », con la conseguenza che « nessuno riesce a risolvere in modo soddisfacente ogni problema », ma che il Momigliano (*Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica ital.* 81 [1969] 7 ss.), pur non disconoscendo questa innegabile realtà delle nostre ricerche, non ha perciò concluso, come pure molti oggi fanno, che la storia arcaica sia praticamente inconoscibile o sia addirittura teoricamente una « non-storia » o una « a-storia ». Egli ha anzi vigorosamente e giustamente affermato la legittimità e la necessità dell'indagine, da basarsi però su tutti i dati a disposizione (non solo quelli della tradizione, ma anche quelli archeologici, linguistici, comparativistici e via dicendo), nonché su tutte le interpretazioni precedenti di quei dati, e da presentarsi, è chiaro, come una scelta critica, quindi personale, quindi « allo stato degli atti », quindi superabile e criticabile, del complesso di dati e di interpretazioni di cui disponiamo. Del resto, qual è il problema di storia, anche il più ricco di dati conformi, che possa essere risolto in modo criticamente appagante?

La domanda di fondo che il Werner si propone è: come fecero i romani e gli storici della romanità a contare gli anni della storia di Roma. Più limitatamente ancora: come fecero essi a contare gli anni della *libera respublica*, gli anni che si sogliono comunemente identificare con quelli successivi alla fine del *regnum*, cioè *post reges exactos*.

È noto che le cronologie romane non sono tutte conformi. La cronologia oggi convenzionalmente adottata, come tutti sappiamo, è la « cronologia lunga », la così detta « vulgata » dei Fasti capitolini, che attribuisce la prima coppia consolare eponima al 509 a. C. e inserisce nel periodo anteriore al 300 a. C. (l'anno dei consoli M. Valerio Corvo e Q. Apuleio Pansa, che precedettero di 300 anni, secondo tutte le fonti, la coppia consolare di C. Cesare e L. Emilio Paolo) quattro anni dittatoriali *sine consulibus* (il 333, il 324, il 309 e il 301) e cinque anni di anarchia (dal 375 al 371). Ma vi sono anche la « cronologia media », di Livio e Dione Cassio, che risale al 504 a. C. per il consolato di Bruto e Collatino, e la « cronologia corta » di Diodoro Siculo e delle sue fonti, che conta 200 o 201 collegi eponimi più un anno di anarchia anterior-

mente al 300, e quindi riporta gli inizi del consolato al 501 o al 502 a. C. L'esame minuzioso di questi sistemi cronologici e di tutte le loro piú particolari varianti (sulle quali ho qui sorvolato) induce il Werner (p. 38-210) alla scepri in ordine al punto che gli anni siano stati contati sin dall'origine dal *terminus a quo* del *post reges exactos*. È evidente che la « ricostruzione » del periodo repubblicano anteriore al 300 con il riferimento degli anni agli eponimi consolari o dittatoriali (piú la fase di anarchia durata uno, quattro o cinque anni) è una ricostruzione fatta a *posteriori*.

Sin qui nulla di nuovo. Nulla di nuovo nemmeno quando l'a. sostiene che la ricostruzione postuma della cronologia dei primi secoli sia stata fatta tenendo presente la data di fondazione del tempio di Giove capitolino e cercando in vario modo e con diverse interpolazioni di far coincidere l'inizio dell'era consolare con l'inizio dell'era capitolina. Il nuovo arriva quando il Werner (p. 6-37 e 210-215), riesaminando la famosa dedica di Gneo Flavio « *post aedem Capitolinam aedificatam* », giunge alla conclusione che il tempio fu fondato prima dell'inizio della *respublica*, che originariamente gli anni si contavano a chiodi (quelli infissi alle idi di settembre dal *praetor maximus* su una parete del tempio), che il ricorso alla cronologia consolare e l'adeguamento di questa cronologia laica a quella capitolina fu il frutto dell'iniziativa dei *pontifices* nel sec. III a. C.: con la conseguenza (p. 219 ss., ma specialm. 264 ss.) che i *Fasti consulares* sono anche piú largamente falsificati e interpolati di quanto si sia creduto finora. Di piú. Dalla fondazione del tempio di Giove (507 a. C.) all'incendio gallico di Roma, la cui datazione al 387-386 a. C. è garantita da Polibio (1.6.1-2) per il sincronismo con la pace di Antalcida (cfr. p. 69: Pol. 98.2), le coppie consolari o comunque le magistrature eponime falsificate risultano essere, secondo l'a., non meno di 37 su 122, sicché, risalendo al passato, il risultato è che la *respublica* fu fondata, almeno quanto a struttura suprema di tipo consolare, non prima del 472 a. C.

La verifica di queste conclusioni è affidata alla terza parte del libro (p. 297 ss.), nella quale, traverso l'esame critico della tradizione sulla politica estera di Roma, si sostiene che la fondazione della *respublica* derivò dalla sconfitta navale subita dagli Etruschi a Cuma (474-473 a. C.) ad opera di Ierone I di Siracusa e che perciò « die römische Republik ihre Entstehung einem griechischem Sieg über die Etrusker verdankte » (p. 482).

3. — È comprensibile che sopra tutto le risultanze della terza par-

te dell'opera, così come le ho riassunte in pochi rigi, siano tali da far sobbalzare nelle loro sperabilmente comode poltrone gli storici anche più audaci della vicenda arcaica romana.

Il primo trattato tra Roma e Cartagine, che Polibio (3.22.4-13) fa coincidere col primo consolato (L. Iunius Brutus e il sostituto di Collatino, M. Horatius Pulvillus), è spostato agli anni intorno al 470 a. C. (p. 299-395), argomentando dalla pratica impossibilità in cui si trovò Cartagine di avere convenienza per concluderlo prima. Il *foedus Cassianum* con i Latini, che la tradizione collega con il consolato di Sp. Cassio e Postumio Cominio (cfr. Liv. 2.33.3 s.), è anch'esso analogamente postdatato dal 500-490 a circa il 460 a. C. e lo stesso nome di Cassio è attribuito, se ho ben compreso, alla « annalistische Pseudotradition » (p. 415-473). Altre sorprese non mancano (spec. p. 370-414): basta dare uno sguardo alla tavola cronologica finale (p. 483 s.) sui passaggi dalla « conquista etrusca » di Roma (circa 575-550 a. C.) sino all'arrivo di Pirro in Italia (280, non 281, a. C.). Va però subito detto che non solo i temi discussi dall'a. erano già ritenuti da tempo estremamente discutibili (vi furono mai il primo e il secondo trattato con Cartagine, quest'ultimo non datato da Polibio, o il primo trattato vero è quello del 348 a. C., il terzo, come testimoniano Diod. 16.69.1 e Liv. 7.27.2?), ma che il Werner dedica alle sue tesi argomentazioni serrate (argomentazioni, se mai, ripeto, eccessivamente puntigliose) che non possono e non debbono essere sottovalutate.

L'esame attento di tali argomentazioni non è nei miei propositi, ma è mio stretto dovere, per il poco che vale il mio giudizio, segnalarne il rigore e la serietà. Inoltre, sebbene la cosa abbia ai miei occhi, come si vedrà in seguito, una scarsa importanza, è veramente singolare la coincidenza tra i risultati che il Werner fonda sullo studio critico della tradizione e quelli che Gjerstad enuncia come conseguenza e sviluppo delle sue ricerche archeologiche: fine della monarchia in Roma intorno al 450 a. C.

4. — Il punto in cui io dissento dal Werner è un altro, ed è su di esso che mi riprometto qui appresso di concentrare l'attenzione di cui sono capace. Il Werner, come molti altri storici non giuristi, dà troppo facilmente e acriticamente per scontato che, abbiano o non abbiano i Romani numerato sin dagli inizi gli anni della *respublica* sulla base delle magistrature annuali eponime, ad un'era « regia » di Roma sia subentrata da un anno all'altro l'era « repubblicana », l'era *post reges exactos*.

Che il *regnum* sia stato spazzato via *uno momento*, sia pure nel 427 e non nel 509 a. C.; che ad esso in una sola volta sia subentrata l'organizzazione repubblicana culminante nella coppia consolare eponima; che non vi sia stato neppure un periodo di transizione o di anarchia, come pur ve ne furono di più o di meno accentuati in seguito (per esempio, abbiám visto, intorno al 375-371 a. C.); che i buoni Romani ribellatisi al Superbo, o a chi per lui, abbiano intrattenuto nello stesso anno della rivolta (ed oltre tutto ancora pressoché ignari, è da credere, delle esperienze costituzionali greche) la più fulminea assemblea costituente della storia del mondo: tutto ciò non è posto dal Werner nemmeno lontanamente in discussione. Lo dice la tradizione, d'accordo; ma è quella stessa « annalistische Pseudotradition » che il Werner ad altri fini non ha esitato a sfrondare. Chi giunge al punto di fare di Porsenna non già l'avversario della neonata *respublica* e forse l'effimero dominatore della stessa, ma il fondatore della dinastia etrusca a Roma (p. 377 ss.), non può sottrarsi all'obbligo di verificare più approfonditamente la tradizione canonica sul modo, prima e più ancora che sui tempi, in cui la *respublica* si formò.

Una storia di Roma arcaica può anche limitarsi alla critica della tradizione, ma la critica della tradizione non può ridursi all'analisi dei fatti esterni e delle condizioni sociali ed economiche. Essa deve, a mio avviso, includere l'analisi di quelle istituzioni pubbliche e private che si sogliono qualificare convenzionalmente « giuridiche ». Ne va altrimenti della sua credibilità.

La verità (e qui l'appunto non va al Werner soltanto, ma a tutti coloro che si sono occupati di questi argomenti, me compreso) è che la tradizione sui primi secoli di Roma, se non va accettata ad occhi chiusi e se non va per converso nemmeno presa come una saga, deve essere analizzata criticamente con criteri costanti e partendo dal presupposto che essa, sino a prova o ad indizio contrario, rappresenti la sostanziale storicità delle cose. È difficile farlo. Persino il Momigliano, che è il più recente e autorevole sostenitore di questo metodo, scivola talvolta, come avremo occasione di vedere, nell'uso inavvertito dei due pesi e delle due misure. Ma è una ragione di più, questo costante pericolo di slittamento, per darsi gli studiosi l'un l'altro una mano: gli storici meno ferrati nello studio del fenomeno giuridico prestando orecchio ai così detti storici del diritto (e viceversa); gli uni e gli altri guardando con attenzione a ciò che dicono i linguisti, gli archeologi, gli esperti di storie coeve (e, ancora una volta, viceversa); tutti mirando non a contrapporsi ciascun agli altri nelle sue ricostruzioni, ma a com-

prenderci vicendevolmente, e insomma a integrarsi. Vecchia novità che è ancora lontana, purtroppo, da una soddisfacente realizzazione pratica, in questo nostro mondo contemporaneo di uomini che si parlano sempre più tra di loro, ma sempre meno tra di loro si ascoltano.

Pur parte mia, pur essendo assai scettico sia sulla mia capacità di farmi comprendere che sulla mia stessa capacità di comprendere, non voglio tralasciare l'occasione offertami dal libro del Werner per qualche ripensamento di temi che, anche se giusto alla vastissima conoscenza bibliografica del Werner ciò (per quanto ho constatato) non risulta, mi occupano e mi seducono da un quarto di secolo. Segnalo, a questo proposito, una volta per tutte, la recente e documentata sintesi, arricchita da apprezzabili osservazioni personali, che ha dedicato all'argomento il Ferenczy (*Zur Verfassungsgeschichte der Frührepublik*, in *Beiträge zur alten Geschichte und deren Nachleben*, Fs. Franz Altheim [1969] 136 ss.) e mi riporto altresì, ovviamente, a quanto scritto e citato, con criteri necessariamente sintetici, nell'ultima edizione del mio manuale di storia del diritto romano (Guarino, *Storia del diritto romano*<sup>4</sup> [1969], cui *adde* Guarino, *De iure Romanorum in historiam redigendo*, in *ANA*. 81 [1970] 546 ss.).

5. — Prendiamo le mosse della dedica di Gneo Flavio. Sul conto di questo affascinante personaggio, *patri libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus vir et facundus* (Liv. 9.46.1), che fu segretario e uomo di fiducia di Appio Claudio Cieco e che giunse non solo al tribunato della plebe ma, con molto scandalo dei ceti conservatori, anche all'edilità curule (Plin. *n. h.* 33.18, Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.7), se ne raccontano molte, forse anche troppe. Non vi è ragione, comunque, per negare l'autenticità di tre notizie che lo riguardano: la pubblicazione delle formule delle *legis actiones*, l'edizione di un calendario giudiziario, *ut quando lege agi posset sciretur* (Liv. 9.46.5), e la costruzione dell'*aedicula Concordiae*.

A proposito del tempio della Concordia la nostra fonte, pienamente attendibile, è Plin. *n. h.* 33.19: *hoc actum P. Sempronio L. Sulpicio cos. Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines et cum ad id pecunia non decerneretur, ex multalicia faeneratoribus condemnatis aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIII annis post Capitolinam dedicatam ita CCCXXXVIII a condita urbe gestum est et primum anulorum vestigium exstat.*

Le questioni sottilissime circa il calcolo dei 449 anni *ab urbe con-*

*dita* fatto consequenzialmente da Plinio possono essere tralasciate (v. comunque Werner 10 ss.). Certo è che, risalendo dal 303 a. C. (anno consolare di P. Sempronio Sofo e di P., non L., Sulpicio Saverrione) per 204 anni all'indietro, si arriva al 507 a. C. (o al 508, da chi ponga quel consolato nel 304 a. C.) per la fondazione del tempio di Giove Capitolino.

Perché Gneo Flavio non contò gli anni della *respublica*, almeno in questa occasione, *post reges exactos*, ma li contò *post aedem Capitolinam dedicatam*? Mommsen (*Römische Chronologie*<sup>2</sup> [1859] 199) ha risposto che ciò deve essere messo in relazione col fatto che in origine gli anni si contavano a *clavi annales*, partendo da quel primo chiodo che, stando a Liv. 7.3.5-9, fu infisso da M. Orazio Pulvillo, membro del primo collegio consolare romano, *anno post reges exactos* (e anche qui, per quel che ci interessa, il discorso può essere chiuso, senza affrontare il tema della caduta successiva di questa consuetudine e della remissione saltuaria della funzione di piantare il *clavus, annalis* o non più *annalis*, ad un *dictator clavi figendi causa creatus*). La risposta mommseniana è plausibile e, senza rompere *in toto* con la tradizione, apre l'adito alla possibilità che i Fasti consolari, essendo divenuti ufficiali a qualche distanza di tempo dal 507 a. C., presentino delle inesattezze e perfino delle falsificazioni riconnesse alla loro edizione *ex post*: inesattezze e falsificazioni, ovviamente, da dimostrare. Andare più in là, come tenta di fare il Werner, e sostenere che l'era *post aedem Capitolinam* è del tutto indipendente da quella *post reges exactos*, è un'era cioè che ha inizio in pieno periodo regio, cui solo nel sec. III a. C. si cercò di adattare la serie dei fasti consolari, questo è effettivamente azzardato e poco attendibile: non perché sia necessario credere alla inaugurazione, per vero sospettabilissima, da parte del console M. Orazio, ma perché la dedica di Gneo Flavio (unico e solo caso in tutte le fonti a nostra disposizione di calcolo degli anni del tempio capitolino) non implica affatto che intorno al 300 a. C. gli anni repubblicani non si contassero *post reges expulsos* ed anzi, se mai, implica proprio un riferimento alla fondazione della *respublica*.

Il tempio di Giove Capitolino, che l'archeologia oltre tutto conferma essere stato eretto intorno al 507 a. C., era per i Romani il monumento e il simbolo massimo della conquistata libertà e unità repubblicana. Nulla di più naturale che Gneo Flavio, erigendo l'edicola della Concordia, di quella Concordia cui chiedeva di *populo reconciliare ordines*, abbia sottolineato che la dedica avveniva a 204 anni di distanza da quella dell'*aedes Capitolina*. Nulla di più naturale, per conseguenza, che egli abbia fatto a questo fine un calcolo di « Kalenderjahre » e non

di « Beamtenjahre ». Nulla di piú arbitrario, direi, del ritenere che, non avendo Flavio fatto ricorso ai « Beamtenjahren », questi ancora non esistessero nella prassi romana.

6. — La dedica di Gneo Flavio, pertanto, è una conferma, non una smentita della tradizione romana che segna la caduta della monarchia etrusca intorno al 510-500 a. C. Fu proprio allora che ebbe inizio l'era *post reges exactos*. Il vero problema che bisogna affrontare è se il trauma della cacciata dei Tarquinii e della vittoriosa resistenza a Porsenna, quel trauma sociale e politico che autorizza a parlare di *reges exacti* o *espulsi* (il che non è lo stesso dell'abolizione del sistema di governo monarchico in Roma), abbia coinciso con la creazione della *respublica* nei suoi organismi essenziali e caratteristici: il senato dei *patres conscripti*, i *comitia centuriata* con attribuzioni elettive e legislative, la coppia consolare eponima di durata annuale.

La tradizione lo dice e non lo dice. Da un lato essa attribuisce i *comitia centuriata* al « democratico » Servio Tullio, dall'altro essa assegna la fondazione del consolato all'anno della cacciata dei re etruschi, ma affrettandosi ad aggiungere, per esempio per bocca di Livio (2.1.7 s., cfr. anche Dion. Hal. 5.1.2): *libertatis autem originem inde magis, quia annum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate, numeres: omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere.*

Vi è stato dunque anche per la tradizione, badiamo bene, un periodo di transizione dalla struttura del *regnum* a quella della vera e propria *respublica*, un periodo dei primi *consules*, molto piú « monarchici » di quelli successivi. Ed effettivamente, sempre stando al racconto (tutt'altro che coerente) della tradizione, molti motivi regî si avvertono nelle strutture repubblicane: troppi motivi che depongono per una « rivoluzione lenta » (in questo senso parlo, come ho sempre fatto in passato, di « evoluzione »), troppi motivi contrari a quel trapasso immediato e drastico dall'uno all'altro ordinamento che già il buon senso, come ho prima avvertito, cosí difficilmente riesce ad ammettere. Certo vi sono i Fasti a contraddirci. Ma se è vero, come sempre la stessa tradizione fa intendere, che essi furono messi insieme in un'età successiva all'anno *post reges exactos*, insisto nel ritenere che quegli autori che ne fanno l'argomento numero uno per escludere la possibilità di andare alla ricerca di un'evoluzione dal *regnum* alla *respublica* (v. per tutti, da ultimo, Bernardi, *L'Italia antichissima e le origini di Roma*, in *Nuove questioni* cit. 273 ss.) si dimostrano, oltre che chiusi come

ostriche di fronte a certe constatazioni, piú tradizionalisti della stessa tradizione.

L'atteggiamento dell'ostrica non è, s'intende, quello di A. Momigliano, la cui posizione rispetto ai nostri problemi è molto piú aperta e consapevole dell'atteggiamento passivo dei tradizionalisti puri (v., a proposito di costoro, Guarino, *Il peso della tradizione*, in *Labeo* 1 [1955] 220 ss.). Momigliano è, se così posso dire, un « neo-tradizionalista »: perviene all'accettazione di alcuni dati essenziali della tradizione solo attraverso la discussione critica delle critiche che alla tradizione sono state mosse e delle ipotesi che a seguito di quelle critiche sono state formulate. Volta a volta egli esamina, col solito acume e con qualche pizzico di ironia, gli orientamenti antitradizionalistici della critica, e volta a volta, per usare le sue stesse parole (Momigliano, « *Praetor maximus* » e *questioni affini*, in *St. Grosso* 1 [1969] e in *Riv. storica ital.* 80 [1968] 222 ss. [v. 228], da cui cito), egli si chiede « se questa linea interpretativa spieghi meglio i dati della tradizione, che la linea interpretativa fornita (insieme con i dati) dalla tradizione romana stessa (Livio, Dionigi etc.) », o meglio dagli storici che la riportano e che siamo in grado di consultare. La conclusione molto spesso è che la linea interpretativa piú verosimile sia proprio quella indicata dalla tradizione, come è il caso della fondazione della repubblica *ex abrupto* nel 509 a.C. mediante l'istituzione della prima coppia consolare eponima. Il che potrebbe anche essere accettato se Momigliano, rendendosi pienamente conto di certe gravi debolezze della linea interpretativa tradizionale, non si inducesse a rafforzarla col barbacane di alcune ipotesi audaci, forse anche piú audaci di quelle di taluni antitradizionalisti, che suonano smentite, almeno a mio avviso, proprio dell'attendibilità della tradizione sulla nascita della libera repubblica.

7. — Secondo la tradizione, dunque, *post reges exactos* sarebbe stato creato il primo collegio consolare, anzi un collegio di ben quattro o cinque consoli (due *ordinarii* e gli altri *suffecti*): L. Giunio Bruto, L. Tarquinio Collatino, M. Orazio Pulvillo, P. Valerio Poplicola e forse anche Sp. Lucrezio.

Sorvoliamo sulle curiose vicende di questi personaggi (cfr. Polib. 3.22.1, Liv. 2.8.5 e ancora Liv. 1.59.12, che segnala Sp. Lucrezio come *praefectus urbi*). Osservo solo che, se anche inizialmente i due *ordinarii* furono Bruto e Collatino (come afferma Livio, diversamente da Dionigi), al momento dell'inaugurazione del tempio di Giove Capitolino (idi di settembre?) *ordinarius* era diventato M. Orazio e con lui, morto Bruto

ed esiliato Collatino, probabilmente Valerio Poplicola, anche perché questo nominativo torna in anni successivi (segno di buona salute), mentre il *magno natu* Sp. Lucrezio, posto che sia stato veramente console, *non sufficientibus iam viribus ad consularia munera obeunda intra paucos dies moritur* (Liv. 2.8.4).

Bene. Posti in cospetto di questo racconto tradizionale, gli storici meno disposti a trangugiarlo tutto d'un colpo si sono ricordati, se ben vedo, di un solo vero e proprio inconveniente, e cioè di quel *praetor maximus* che, secondo una *lex vetusta* ricordata da Livio, aveva il compito di piantare il *clavus annalis* nel tempio di Giove Capitolino (Liv. 7.3.5: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat; fixa fuit dextro lateri aedis Iovis optimi maximi, ex qua parte Minervae templum est*). Chi era il *praetor maximus*? Il primo di un collegio di almeno tre *praetores*, il *dictator* (cui il *magister equitum* era subordinato), il *rex* o *magister populi* prerепublicano (posto che la *respublica* sia stata fondata dopo l'erezione del tempio di Giove), un unico *praetor* o *magister populi* supremo di carica annale che precedette la formazione del collegio consolare?

Dato il modo semplicistico in cui il problema era impostato (tutto vertendo sul significato di *maximus*), il Momigliano ha avuto buon gioco nel dimostrare la fragilità di tutte le teorie e nel concludere che, essendovi varie interpretazioni compatibili col racconto tradizionale (*praetor maximus* come il console con i fasci, *praetor maximus* « come uno dei due consoli *sic et simpliciter* », *praetor maximus* come espressione generica del capo dello stato), tanto vale attenersi all'opinione tradizionale, sopra tutto se si considera che la tradizione romana non conosce una monarchia « legalmente ereditaria », ma solo una monarchia elettiva, sí che manca « la possibilità di postulare una fase transizionale tra monarchia ereditaria e governo repubblicano » (Momigliano, « *Praetor maximus* » cit. 228 ss.). Argomenti forse non in tutto esatti (v. Guarino, « *Praetor maximus* », in *Labeo* 15 [1969] 199 ss.), ma che in certo qual modo ne sollecitano altri forse piú calzanti e comunque piú che sufficienti a svalutare la citazione della *lex vetusta*: in primo luogo, come già notai a suo tempo, « non è detto che il qualificativo *maximus* sia appartenuto veramente ad essa [alla *lex vetusta* ricordata da Livio e dalla sua fonte Cincio], e non sia piuttosto uscito dalla penna di chi, riferendo la *lex vetusta*, aveva in mente la situazione dell'età storica, post-liciniana, che contemplava la pluralità di *praetores* »; in secondo luogo, come noto oggi, se è vero che *ab origine* si contemplò (e realizzò) la possibilità

dei *suffecti* in aggiunta ai due *praetores-consules* ordinari, non è detto che il qualificativo *maximus* non si riferisca al console ordinario *prior factus*, oppure *maximae aetatis* rispetto a tutti gli altri *praetores* (il secondo *ordinarius* e gli eventuali *suffecti*).

Il vero problema però non è quello del numero dei *praetores* nel primo anno della *respublica* e in un certo numero di anni successivi.

Uno, due, tre, dieci che i magistrati supremi siano stati, come e in che modo vennero fuori dopo la caduta dei re etruschi? La tradizione ha una risposta anche a questo interrogativo: il primo collegio consolare fu eletto dai *comitia centuriata* serviani. D'accordo: mettiamo per un momento che sia e possa essere stato così. Ma ecco subito un altro interrogativo: chi propose ai *comitia centuriata* i nomi dei primi consoli? Dionigi (4.76.1) risponde che fu l'*interrex* Sp. Lucrezio, presupponendo con ciò che tutta la faccenda si sia esaurita nel giro di cinque giorni; Livio (1.60.3) parla anch'egli di Sp. Lucrezio ma, sorprendentemente, in veste di *praefectus urbi*, forse per superare la difficoltà dei cinque giorni o forse per superare un'altra difficoltà di cui diremo appresso. Posto che Sp. Lucrezio sia stato eletto anch'egli console (il che, come sappiamo, non è detto da Dionigi, ma è dato come probabile o come non escluso da Livio), avremmo la sorpresa di un *interrex* (o *praefectus urbi*) che ha presentato ai comizi elettorali se stesso: cosa verificatasi (se pure è vero che si è verificata) solo a partire da L. Postumio Megello nel 281 a. C. (Liv. 27.6.8). Ma lasciamo pure in pace il cagionevole Sp. Lucrezio e i problemi che lo riguardano (a proposito dei quali, cfr. Ogilvie, *A Commentary on Livy Books 1-5* [1965] 229) e veniamo ad un terzo interrogativo: se fu (come è più logico credere) un *interrex* a proporre i primi consoli, quando fu creato, e come e perché, l'istituto dell'*interregnum*?

La tradizione parla di *interregnum* (e direi che bisogna crederle, non fosse altro a causa del nome) già in ordine al periodo monarchico, ma l'ultimo episodio di *interreges* che essa registra in corso di monarchia è quello che fa seguito alla morte di Anco Marcio (Dion. Hal. 3.46.1 e, non esplicito, Liv. 1.35.6), quindi è un episodio che precede la presa di potere di Servio Tullio e la istituzione dei *comitia centuriata* da parte di costui. Servio Tullio, d'altronde, essendo e volendo essere *rex*, non poté evidentemente istituire un *interregnum* di tipo « repubblicano », fatto per portare candidati ai *comitia centuriata*, così come lo esamineremo meglio tra poco. Se ne deduce che, proprio secondo la tradizione (non per quel poco che dice, ma per quel tanto che dovrebbe dire e omette di precisare), alla radice della elezione del primo consolato fu

la riforma dell'istituto dell'*interregnum*, ma che, mentre di re non si voleva piú sentir parlare, tanto che i nuovi comandanti supremi furono denominati *praetores* o *consules*, il surrogato repubblicano dell'*interregnum* monarchico fu chiamato monarchicamente *interregnum*: un *interregnum*, si badi, che fu coperto da una sola persona, cosa singolare non solo per la esiguità del tempo a disposizione, ma anche per il fatto che l'*interregnum* repubblicano contempla, come pure vedremo tra poco, un minimo di due *interreges*. Ecco dunque che la tradizione, esaminata piú da presso, comincia a vacillare. E maggiormente essa vacilla, sino a crollare in parte, quando ci si pongano (e dovremo porceli) i problemi del *rex sacrorum* e del *regifugium*, delle attribuzioni costituzionali dei *comitia centuriata*, dell'organizzazione plebea, delle lotte tra plebe e patriziato. Perché tutto si deve almeno approssimativamente connettere affinché un edificio si regga, mentre la tradizione, quando si superi il problema superficiale del numero dei *praetores*, si rivela ed è un edificio assai mal connesso. E non nelle sovrastrutture o nei particolari. No, proprio nelle strutture portanti. Le quali sono state evidentemente messe insieme, in tempi assai piú tardi rispetto al sec. V a. C., nel tentativo di far combaciare i pochi e incerti e contraddittori dati a disposizione con quelle che erano le linee caratterizzanti della costituzione repubblicana dei tempi storici.

Perciò non mi par giusto che si dica (Momigliano, *Le origini* cit. 21) che gli storici moderni non hanno mai dato una risposta soddisfacente al quesito: « perché i Romani dovrebbero affermare che due *praetores* o *consules* eletti annualmente sostituirono il re se questo non corrispondeva alla verità; come potevano dimenticare il carattere dell'importante cambiamento dalla monarchia alla repubblica »? La risposta è nella logica interna degli istituti e dei dati della tradizione, che contraddice spesso clamorosamente la rappresentazione esteriore. La risposta è nella scarsità di notizie e testimonianze coeve di cui soffrì la storiografia romana. La risposta è nei ben noti limiti della storiografia romana quanto a impegno di ricostruzione esatta di fatti anche relativamente recenti. La risposta è, infine, nella stessa famosa confessione di Livio (6.1.2) quando parla dei primi tempi di Roma: *res cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex intervallo loci vi cernuntur, tum quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoria rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumenta, incensa urbe pleraque interiire.*

8. — Cominciamo pure dal *rex sacrorum*, anche se la sussistenza di questo sacerdozio in epoca repubblicana non è mai stato da me considerato l'argomento decisivo per la tesi di un passaggio graduale dalla monarchia alla repubblica (v. Guarino, *La formazione della « repubblica » romana*, in *RIDA*. 1 [1948] 95 ss. e da ultimo in *Le origini quiritarie* [1973] 48 ss.).

G. De Sanctis (*Storia dei Romani* 1 [1907, r. 1956] 401) insegnava, e non era davvero il primo, che vi è « un valido argomento per ritenere che l'autorità regia sia declinata lentamente presso i Romani: e sta nel fatto che i Re continuarono a Roma ad esistere fino ai tempi più tardi, sia pure con semplice autorità di sacerdoti ». No, replica oggi il Momigliano (*Le origini* cit. 21 ss. e, più ampiamente, in *Il « rex sacrorum » e l'origine della repubblica*, in *St. Volterra* 1 [1969] 357 ss.): il racconto tradizionale (cfr. Dion. Hal. 4.7.44 e 5.1.4), secondo cui il *rex sacrorum* fu istituito in sede rivoluzionaria e a seguito dell'abolizione del *regnum* per separare le funzioni religiose da quelle politiche, è pienamente attendibile, anzi è altamente probabile. « Gli aristocratici rivoluzionari che cacciarono i Tarquinii avevano idee ben precise, probabilmente di matrice greca, circa la separazione tra guida religiosa e autorità militare » e il *rex sacrorum* era istituito ben noto ad altre città del Lazio, come Lanuvio, Tuscolo, Velletri, forse Alba Longa (cfr. *Le origini* cit., 24). Il che sarebbe comprovato (« se questi risultati si dimostreranno solidi, come tutto porta a credere ») dagli scavi condotti sotto la direzione di F. Brown per l'esplorazione dell'edificio della *Regia* nel *Forum* (v. Brown, *New Soundings in the « Regia »: the evidence of the Early Republic*, in *Les origines* cit. 45 ss.): scavi che dimostrerebbero che l'edificio fu eretto, proprio verso la fine del sec. VI a. C., sulle rovine di un tempio precedentemente distrutto dal fuoco, non per l'abitazione di un *rex*, ma per le funzioni cultuali di un sacerdote, e solo di un sacerdote, il *rex sacrorum* appunto.

Ma la risposta, almeno credo, è facile. Il reperto archeologico, dato senz'altro per ammesso che sia attendibile, non prova o comprova affatto la « rapida decisione sulla struttura della religione romana » di cui parla il Momigliano. Se la *Regia*-Brown è sorta sulle rovine di un tempio precedentemente andato distrutto, tutto porta a supporre che anche questo tempio più antico di età monarchica fosse una *Regia*, di modo che l'unica deduzione che si può trarre dalla scoperta degli archeologi americani è che i *reges* facessero uso di un edificio *ad hoc* per le loro funzioni culturali. Che il *rex*-monarca politico avesse un sottoposto o un rappresentante ai culti, è possibile; ma che questo personaggio (sottoposto,

non collega) si chiamasse *rex* anch'egli, sia pure limitatamente ai *sacra*, è per lo meno strano. Più strano ancora se il *rex sacrorum* fosse un collega, con competenze limitate ai *sacra*, del *rex* politico: sarebbe, in buona sostanza, ammettere che il *rex* «monarca» ad un certo punto non fu più pienamente *rex*, e che perciò la monarchia ebbe fine prima della data del 509 a. C., o giù di lì, che abbiamo visto essere la data più verosimile della cacciata dei Tarquinii. Dunque, si pensi quel che si vuole dei *reges sacrorum* di Lanuvium, di Tusculum, di Velitrae, dell'Etruria e di Alba Longa (rinvio per le citazioni relative allo scritto di Momigliano in *St. Volterra* 358 ss.), ma il *rex sacrorum* della libera *respublica* romana rimane sempre, sul piano della verosimiglianza, il fossile degli antichi *reges* prerepubblicani.

Se mai, si potrebbe pensare, sulla base dei paralleli greci cui fa riferimento il Momigliano (cit. 360 s.), alla riduzione rivoluzionaria del *rex* monarca a semplice *rex sacrorum*, con concomitante conferimento dei suoi poteri politico-militari alla nuova magistratura dei consoli. Ma è proprio la tradizione a sollevare grosse difficoltà a questa ipotesi: primo, perché essa si fonda sul racconto di un'abolizione totale dell'istituto monarchico in Roma; secondo, perché essa parla di un solenne giuramento popolare di non aver più nulla a che fare con i *reges* (Liv. 2.1.9: *Omnium primum avidum novae libertatis populum, ne postmodum flecti praecibus aut donis regis posset, iure iurando adegit neminem Romae passuros regnare*); terzo, perché essa, come si è visto, non parla affatto della riduzione del *rex* a *rex sacrorum*, ma parla della creazione *ex novo* di questo sacerdozio.

Quando la tradizione non può essere accettata *in toto*, perché si contraddice, bisogna vedere qual è la spiegazione non tradizionalista, cioè critica, che sia meno incompatibile, per non dire più compatibile, con la tradizione. Esclusa come meno compatibile tra tutte l'ipotesi della riforma rivoluzionaria dell'istituto regio, rimane ancora, con tutte le difficoltà che già abbiamo indicato, solo la creazione *ex novo* dell'istituto. Senonché, se esaminiamo l'istituto più intimamente, e beninteso sempre alla luce delle fonti romane, i dubbi circa la creazione *ex novo* dell'istituto si ingigantiscono al punto che la conclusione meno incompatibile con la tradizione romana, presa quest'ultima nel suo complesso, è proprio e solo quella di un *rex sacrorum* dei tempi storici residuato attraverso il logorío dei secoli dal *rex* monarca pre-repubblicano.

Perché? Perché sta di fatto che in tempi storici, come il Momigliano (cit. 363) riconosce, gran parte delle cerimonie religiose collegate con il *rex sacrorum*, trattandosi di fossili relativi ad un fossile, erano

« incomprensibili già agli antichi eruditi » (così il *regifugium*, il *QRCE* relativo ai *comitia curiata* del 24 marzo e del 24 maggio, il « *vigilans rex, vigila* » della *Vestalis maxima*, e via dicendo): e ciò costituisce indizio del fatto che anche sulle origini del *rex sacrorum* i Romani non ne sapessero molto, tanto che o ne tacquero, come è il caso di Livio, oppure cercarono in qualche modo di immaginarle in coerenza con la leggenda della rivoluzione di Bruto e Collatino. Ancora, perché sta in fatto che, sempre in tempi storici, il *rex sacrorum*, a parte che era vitalizio (il che, trattandosi di un sacerdozio, non dice molto circa la derivazione dai re vitalizi), era inaugurato davanti ai *comitia calata* (cfr. Lab. *apd.* Gell. *n. A.* 15.27.1): e ciò invita a supporre che l'istituto si ricollegasse appunto all'*inauguratio* del *rex* davanti ai *comitia curiata* o comunque che l'istituto (come nel caso dei *flamines*) si riconnettesse ad una fase costituzionale precedente, quella incentrata sui *comitia centuriata*. E ancora perché sta in fatto che il *rex sacrorum* dei tempi storici era un istituto senza più costruito, un travicello nelle mani del *pontifex maximus*, poco più di un *vacuum nomen*, per di più escluso dalle magistrature repubblicane, ma era pur sempre il primo in ordine di rango fra tutti i *sacerdotes*: e ciò implica una sola spiegazione, vale a dire che egli sia derivato da tempi lontani in cui era al sommo di tutte le cose e le magistrature repubblicane ancora non esistevano, sí che, privato progressivamente di ogni attribuzione politica e militare per il sopravvento di tali magistrature, si ridusse lentamente a mero capo religioso di Roma ed anche come tale fu lentamente e inesorabilmente esautorato dai *pontifices*.

Quando si tengano presenti questi elementi incontestabili di fatto, il racconto tradizionale circa la creazione del *rex sacrorum* nel primo anno della *respublica* davvero si squalifica in pieno. Se fu creato *ex novo* in quell'anno, perché se ne deferì l'*inauguratio* ai *comitia curiata* (dai quali erano inaugurati i *flamines* prerpubblicani) e non ai *comitia centuriata*, o meglio, come per gli altri *sacerdotes*, a nessun comizio o ai *comitia tributa religiosa*? E se, come suppone arditamente il Momigliano (cit. 362), la così detta rivoluzione pontificale contro il *rex sacrorum*, che K. Latte (*Römische Religionsgeschichte* [1960] 195) fissa credibilmente nel sec. IV a.C., non va datata nel quarto secolo, ma « coincide con la cacciata dei Tarquinii », obbietto: che bisogno c'era di creare *ex novo* un sacerdote che non serviva a niente, che era già subordinato al pontefice massimo, e che per di più aveva il titolo di *rex*?

L'ipotesi del *rex sacrorum* come residuo dell'antico *rex* monarca è, in conclusione, quella che meglio spiega, allo stato delle nostre cono-

scenze, tutto il complesso di dati che la tradizione (e forse anche l'archeologia) sottopone alla nostra valutazione critica.

9. — Ma vi è un indizio ben più importante della evoluzione che portò, *post reges exactos* (dopo la cacciata dei Tarquinii), alla lenta e progressiva formazione delle istituzioni costituzionali repubblicane, ed è l'istituto dell'*interregnum* (su cui, da ultimo, Jahn, « *Interregnum* » und *Wahldiktatur* [1970], e Guarino, *Il vuoto di potere nella « libera respublica »*, in *ANA*. 82 [1971] 288 ss.).

Secondo una certa dottrina (per tutti, De Martino, *Storia della costituzione romana* 1 [1951] 176), l'istituto fu creato solo in età repubblicana per sopperire ai casi di vacanza dei *magistratus patricii*, e quindi originariamente dei magistrati eponimi (*praetor*, *consules*, tre *praetores*, *dictator*, o chi altri fossero). Ma è una tesi arbitraria: non solo perché collide con la terminologia *interrex-interregnum*, chiaramente indicativa della costituzione monarchica, ma anche perché si scontra senza motivo alcuno con la tradizione, la quale ultima, sia pure in modo confuso, parla di un *interregnum* seguito alla morte di Romolo (Liv. 1.17, Dion. Hal. 2.57, Cic. *rep.* 2.23, Plut. *Numa* 7.1), di un *interregnum* seguito alla morte di Numa (Liv. 1.22.1, Dion. Hal. 3.36.1), di un *interregnum* seguito alla morte di Tullo Ostilio (Liv. 1.32.1) e, come già segnalato dianzi, di un *interregnum* seguito alla morte di Anco Marcio (Dion. Hal. 3.46.1). Se di *interreges* non si ha notizia dopo la morte di Tarquinio Prisco e di Servio Tullio, non è perché la tradizione si contraddica, ma è, al contrario, perché la tradizione implicitamente denuncia il carattere assolutistico della monarchia etrusca, la quale svalutò sul piano dei fatti la rilevanza costituzionale del senato e del principio fondamentale (fondamentale sin dalle origini della *civitas*) *auspicia ad patres redeunt* (Cic. *ep. ad Brut.* 13.4, *de leg.* 3.9: sul punto v. Magdelain, « *Auspicia ad patres redeunt* », in *Mél. Bayet* [1964] 427 ss.).

Ora osserviamo più attentamente l'istituto. Oltre il limite di durata dei cinque giorni, che qui non interessa approfondire (v. comunque le mie osservazioni nello scritto ult. cit.), le caratteristiche più rilevanti sono le seguenti: l'*interrex* era eponimo; solo i *patres*, cioè i senatori patrizi (quelli stessi cui era attribuita l'*auctoritas patrum*), potevano, in linea di principio e quanto meno al principio, designare il primo *interrex*; solo i *patricii*, in linea di principio, potevano coprire la dignità di *interrex*; il primo *interrex* designato dai *patres* (avvenisse ciò per elezione o per sorteggio, qui non importa) creava egli stesso, almeno in linea di principio e sia pure su accordo informale con i *patres*, il secondo

*interrex*, e allo stesso modo avveniva la creazione degli *interreges* successivi; il primo *interrex*, sempre in linea di principio, non designava i candidati al consolato, ma la funzione spettava solo agli *interreges* successivi. Tutte queste regole di carattere consuetudinario subiscono (salvo quella dell'eponimato), sopra tutto nella fase di crisi della *respublica*, delle eccezioni (in ordine alle quali, v. *amplius* Jahn, cit. 11 ss.) e appunto perciò vengono ribadite per esplicito, a titolo di *laudatio temporis acti*, da fonti relativamente tarde (ad esempio, Cic. *de domo* 14.38: *... cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patriciis prodi necesse est*; Asc. in *Mil.* 38 St.: *non fuit autem moris ab eo qui primus interrex proditus erat comitia haberi*). Ma quel che conta è che esse vengono confermate sotto il profilo statistico dell'esame dei vari episodi di *interregnum* (cfr. Jahn, cit. 55 ss.).

Ebbene, non solo tutto ciò depone a favore della tesi che la transizione dagli ordinamenti monarchici alle istituzioni repubblicane non avvenne in una volta sola, ma fu il prodotto di un processo evolutivo di cui l'*interregnum* fu elemento essenziale, ma depone altresì a favore della tesi che la cacciata dei Tarquinii implicò a tutti gli effetti un ritorno alla situazione costituzionale antecedente alla monarchia etrusca: la situazione del potere nelle mani dei *patres*, cioè di coloro che costituiscono il nucleo originario del così detto *senatus*. L'assetto costituzionale della *civitas* tornò, in altri termini, a fondarsi sulle basi che gli Etruschi avevano tirannicamente travolto.

Già ho rilevato che è inverosimile che Servio Tullio, dato e non concesso che abbia introdotto i *comitia centuriata*, abbia riformato l'istituto dell'*interregnum* in modo da servire alla preparazione delle elezioni dei re (e tanto meno dei *magistratus* che ancora non esistevano). Qui è venuto il momento di sottolineare che l'*interregnum* seguito all'espulsione di Tarquinio il Superbo è l'unico caso risalente di un *interrex*, il già nominato Sp. Lucrezio, che, anziché creare un secondo *interrex*, porta direttamente i candidati (tra cui forse se stesso) ai *comitia*, a quei *comitia* improbabili (improbabili particolarmente come assemblea elettorale) che la tradizione assegna a Servio Tullio. Non può essere una mera coincidenza o un particolare trascurabile (già abbiamo visto l'imbarazzo di Livio, che pasticcia ancor peggio le cose facendo di Sp. Lucrezio un *praefectus urbi*). È l'incrinatura di tutta una costruzione fatta *a posteriori* nell'intento di riportare alle origini gli ordinamenti repubblicani evoluti.

Se vogliamo dare un senso attendibile alla cosa, dobbiamo necessariamente ammettere che, *exactis regibus*, non avvenne per nulla affatto

quella rapida successione di eventi precisi (l'elezione *per interregem* dei consoli annuali da parte dei *comitia centuriata* e la separata istituzione del *rex sacrificulus* da eleggersi dai *comitia curiata*) che la tradizione ha posteriormente immaginato e che i Fasti, compilati *a posteriori* sulla falsariga della tradizione, hanno cercato di coonestare. Fu semplicemente scelto *per interregem* un nuovo *rex*, col quale i *comitia centuriata* non ebbero nulla a che vedere ed al quale i *comitia curiata* prestarono *prisco more* il giuramento di obbedienza. Ma i tempi erano aspri e lo divennero sempre più nei decenni successivi: da un lato le guerre esterne (Porsenna, i Latini, poi gli Equi, i Volsci sino alla battaglia dell'Algido), dall'altro lato le lotte interne tra patrizi e plebei e la connessa difficoltà di trovare truppe per l'*exercitus centuriatus*, che indubbiamente (questo sì) già esisteva. Solo così si spiega che il *rex* si sia progressivamente ridotto a *rex sacrorum* e che, per converso, i poteri politico-militari si siano progressivamente concentrati nelle mani di chi era il capo dell'*exercitus centuriatus* e ne riscuoteva la fiducia e l'appoggio: fiducia e appoggio di carattere meramente politico, che, divenuto più di un secolo dopo l'esercito centuriato anche un comizio deliberante, si trasformarono successivamente in elezione di carattere costituzionale, elezione che era sempre però da convalidarsi con la vecchia *lex curiata de imperio*.

A questo proposito devo aggiungere che proprio non capisco come mai il Momigliano, che tanto si preoccupa di escludere l'ascendenza monarchica del *rex sacrorum*, non abbia difficoltà ad ammettere che l'*interregnum* sia stato una sia pur « pallida imitazione o continuazione dell'*interrex* della monarchia » (cfr. *Le origini* cit. 31, e già prima *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines* cit. 209). Non è l'*interregnum*, per dirla con parole del De Sanctis, anch'esso un buon argomento (forse un argomento migliore) per ritenere che l'autorità regia sia declinata lentamente presso i Romani? Non è sorprendente che la rivoluzione costituzionale repubblicana abbia fatto ricorso, imitandolo o continuandolo, a un istituto caratteristico anche nel nome (anche nel nome, si badi) dell'abolita monarchia?

So bene qual è la risposta che il Momigliano implicitamente dà a questi interrogativi. La rivoluzione repubblicana mutò la forma del governo di Roma, ma non mutò la struttura sociale di Roma, né quella dei *comitia centuriata* serviani, né quella del *senatus* romano; e siccome il *senatus* era fatto di *patres* e *conscripti* e l'*interregnum* (come l'*auctoritas patrum*) era un privilegio dei *patres*, si spiega che i *patres* a quel loro privilegio non abbiano voluto rinunciare e non abbiano rinunciato.

Posto che la distinzione di *patres* e *conscripti* sia una distinzione di origine prerепubblicana, egualmente mi riesce difficile convincermi che l'*interregnum* dei *patres* sia rimasto in vita (o si sia riprodotto) col nome di *interregnum*. Ma francamente è tutta quanta l'ipotesi di fondo, sui *conscripti* dell'epoca monarchica, ad essere, almeno a mio avviso, tanto fascinosa quanto fragile.

10. — Vediamo di riassumere nei suoi tratti essenziali questa nuova ipotesi del Momigliano (per la quale farò particolarmente capo a *Le origini* cit., 28 ss., e all'articolo dal titolo *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, in *Riv. stor. ital.* 79 [1967] 297 ss., ambedue riprodotti in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* [1969]).

Dimentico (o mi sbaglio?) del suo canone secondo cui la linea interpretativa offerta (insieme con i dati) dalla tradizione va quanto più possibile rispettata, Momigliano la rompe stavolta in modo drastico con la tradizione romana, superando tutte le audacie dei più audaci critici. La tradizione, egli dice, parla della preesistenza alla *respublica* dei *comitia centuriata* con attribuzioni legislative ed elettorali e di un *senatus* costituito da *patres conscripti*: e dobbiamo crederci. Ma dobbiamo del pari accogliere senza fiatare il duplice dato tradizionale dei *plebei* come membri dei *comitia centuriata* (e come militi dell'*exercitus centuriatus*) e dei *conscripti* come senatori plebei?

No, questo no. Dica la tradizione quel che vuole, ma gli elementi essenziali per la ricostruzione storica, gli elementi che debbono prevalere sul racconto tradizionale, sono i seguenti. L'antica formula « *populus plebesque* » fa intendere che alle origini, in epoca monarchica, la *plebs* era una « massa » composita estranea al *populus* e non integrata in esso, dunque al di fuori dell'*exercitus centuriatus* (cioè di quel *populus* di cui era capo il *magister populi*) e al di fuori, conseguentemente, dei *comitia centuriata*; l'organizzazione autonoma e di tipo evoluto, rapportata alle *tribus* territoriali, che la *plebs* si diede nel sec. V a. C. conferma l'originaria indipendenza della *plebs* dal *populus*. I *conscripti* del *senatus* non poterono essere, dunque, alle origini, senatori di estrazione plebea, ma furono evidentemente senatori di minor diritto provenienti da altro ceto sociale, integrato con quello patrizio ma ad esso in qualche modo sottordinato. Dato che la tradizione parla credibilmente anche di una distinzione sociale tra *patroni* e *clientes*, ne vien fuori la induzione che i *conscripti* fossero essenzialmente i *clientes* dei *patres*, cioè un ceto di ricalzo delle *gentes* patrizie costituito, sia detto tra

parentesi, da persone relativamente benestanti che sovvenivano materialmente ed economicamente ai loro *patroni* (per esempio, nei riscatti dalla prigionia di guerra o nelle doti delle loro figlie) ottenendone in cambio la protezione sociale e perfino l'ammissione nella nobiltà senatoria (a mo' di baroni Rotschild avanti lettera, ha osservato gustosamente G. Devoto, *Tre aspetti della romanità arcaica*, in *Riv. storica ital.* 80 [1968] 666 s.). Gli « effettivi » dell'*exercitus centuriatus*, la così detta « *classis* », erano quindi originariamente costituiti sia dai *patres* (che servivano indifferentemente nella cavalleria e nella fanteria oplitica) che dal ceto sociale (non patrizio, ma nemmeno plebeo) che esprimeva i *conscripti* del *senatus*, mentre i *plebei* (la cui forza economica era, oltre tutto, troppo esigua per permettere loro di procurarsi la costosa armatura pesante necessaria per il servizio nella *legio*) erano esclusivamente gli « *infra classem* », cioè gli ausiliari eventuali della *legio*, armati alla leggera (e appunto perciò in grado di rifiutarsi alle eventuali chiamate alle armi dei patrizi, cioè di *secedere*, ma non certo in condizione, come armamento, di combattere contro gli stessi). Posto che i *conscripti* pervenivano al *senatus*, è evidente che essi pervenivano anche alle magistrature eponime, sì che quei nomi che risultano nei Fasti del sec. V a. C. come non patrizi, non perciò si devono qualificare con stupore come nomi plebei, ma si devono attribuire a personaggi provenienti dal ceto (non plebeo) che dava alimento alla categoria dei *conscripti*. È ovvio che *post reges exactos* i *patricii* fecero di tutto per mantenere la loro supremazia e quindi per tener lontana la *plebs* dai *comitia*, dalle magistrature, dal *senatus*; ma la *plebs*, forte della sua organizzazione interna, resa esigente dal sempre maggior bisogno che si aveva di essa per l'esercito e per la vita cittadina, misteriosamente sorretta (forse, in qualche modo, anche economicamente) dal mondo greco, divenne progressivamente un polo negativo fortissimo rispetto al polo positivo costituito dai patrizi, sì che i *plebei* ottennero la legislazione decemvirale, furono ammessi al secondo decemvirato, trovarono persino posto pian piano nelle legioni. Questo nuovo equilibrio di forze spiega, o almeno rende « meno inspiegabile », la progressiva defezione dei *clientes* dal patriziato e il progressivo passaggio degli stessi *clientes* ai plebei, che « offrivano soddisfazioni alle loro ambizioni, provvedevano legami nuovi di solidarietà politica e l'attrazione di una nuova cultura greco-orientata, offrivano esempi di efficienza amministrativa » (cfr. *L'ascesa* cit. 311). Ma infine, fortunatamente per i patrizi, anche la *plebs* finì, nella seconda metà del sec. V a. C., per disunirsi e, mentre i *plebei* rimasti economicamente allo stato brado facevano tuttora probabilmente i massima-

listi, « la parte piú ricca e ormai piú rispettabile dei plebei fece causa comune con i patrizi », nel senso che, rinunciando all'eversione rivoluzionaria dello stato romano, siglò nel 367 (366) a. C. il « compromesso » che va sotto l'etichetta delle *leges Liciniae Sextiae*.

Sia ben chiaro che la sintesi che precede ricostruisce, credo fedelmente, lo schema evolutivo sottostante al discorso di Momigliano. Essa, ovviamente, non è però in grado di rappresentare i molti « se » e « ma » e le molte finissime sfumature che integrano quel discorso.

11. — Ora, per attraente e ricco di suggestioni che sia il discorso (un discorso in tutto degno del miglior Momigliano), l'intelaiatura, a mio avviso, non regge.

Le due endiadi *populus plebesque* e *patres conscripti*, analoghe ad altre pur esse molto risalenti (si pensi al *populus Romanus Quirites*, a *ius fasque*, a *iura legesque*), invitano indubbiamente a pensare alla connessione o riunione di due elementi sociali diversi (il *populus* e la *plebs*, i *patres* e i *conscripti*), ma non sino al punto da dar credito, contro la tradizione romana, alla « possibilità che la plebe fosse l'*infra classem*, unitamente all'altra possibilità che i *conscripti* fossero un gruppo intermedio fra i patrizi e i plebei ». Già è discutibile che la distinzione dei senatori in *patres* e *conscripti* risalga all'epoca monarchica (sarebbe strano infatti che i *conscripti*, pur avendo validamente aiutato i *patres* a scacciare i Tarquinii, avessero tanto facilmente lasciato loro i privilegi dell'*interregnum* e dell'*auctoritas*). Ma in ogni caso non è detto in nessun luogo della tradizione romana che i *plebeii* non facessero parte della *classis*, se ed in quanto forniti del censo necessario, né in alcun luogo è detto che i *conscripti* non fossero né patrizi né plebei, ma un terzo sesso sociale.

La tradizione parla anche dei *clientes*, d'accordo, e tutti ricordano i due famosi episodi *post reges exactos* dell'arrivo dei Claudii a Roma col loro seguito di *clientes* (Liv. 2.16.5, Dion. Hal. 5.40.5) e dell'eccidio dei Fabii e dei loro *clientes* al Crémera, ma i *clientes* (i quali, detto tra noi, non vanno poi troppo confusi, nei loro diritti ed obblighi verso i *patroni*, con i *liberti* dell'età storica) erano, come ha ben visto Mommsen, l'antitesi sia del *populus* che della *plebs*. Essi erano i sudditi, o se si vuole i cittadini di minor diritto, delle *gentes*, non i cittadini o i sudditi della *civitas*. Possibilissimo, anzi piú che probabile che i *patres gentium* li portassero al loro seguito in guerra, un po' come i signori feudali facevano con i loro vassalli, e gli episodi dei Claudii e dei Fabii, anche se non fossero in sé veri, ne sarebbero un notevolissimo indizio.

Ma se e quando i *clientes* hanno assunto in proprio le responsabilità e i diritti del cittadino romano, non si è trattato più di *clientes*, ma si è trattato di *patricii* come tutti gli altri, anche se un po' deprezzati (diciamo pure meno « rispettabili »), oppure si è trattato, come si suppone sin dai tempi del Mommsen, di nuovi *plebeii*, di nuovi apporti alla « massa », alla *plebs* dei non *patricii*.

Mi spiego meglio. Momigliano (*Le origini* cit. 35) dice testualmente che « Servio Tullio deve avere istituito i *comitia centuriata* appunto per frenare l'espansione di questo tipo di esercito di clienti », il che significa, se intendo bene, che i *clientes*, purché muniti del censo necessario, sarebbero stati da lui ammessi sia alla *classis*, cioè all'esercito oplitico, sia al voto. Se fosse stato in tutto e per tutto così, addio strapotenza dei *patres*. I *clientes*, essendo autonomi economicamente e politicamente, non avrebbero più fatto corte ai *patres*, con quelle supposte incombenze di tirar fuori danaro per riscattarli e per dotarne le figlie, ma si sarebbero al contrario coalizzati, forti com'erano del loro numero e quindi del numero di voti di cui disponevano, per votare contro i desideri e gli interessi dei *patres* ed a favore delle loro proprie istanze e dei loro propri interessi. Comunque io sono il primo a dire che le cose, fortunatamente per i *patres*, non andarono così. Infatti Servio Tullio (o chi per lui) non si sognò nemmeno di fondare i *comitia centuriata* deliberanti, ma si limitò a costituire il primo nucleo dell'*exercitus centuriatus*, la *classis*.

Dimensionata così la riforma serviana, domandiamoci: come, in base a quali criteri si era iscritti nella *classis*? Credo che la risposta non sia dubbia: in base al criterio timocratico della proprietà fondiaria, di un censo fondiario minimo, quale che esso fosse. Ora usciamo dal generico e dal vago dei « ricchi » e dei « poveri » e chiediamoci ulteriormente: come si determinava la ricchezza fondiaria di coloro che erano ammessi alla *classis*? L'organizzazione centuriata dei tempi storici, che notoriamente è il residuo di un assetto sociale che altro non può essere se non originario, ci permette di rispondere con assoluta sicurezza che gli uomini atti alle armi erano iscritti nell'*exercitus* (e in tempi storici nell'una piuttosto che nell'altra classe dei *comitia*) in base al censo della *familia* cui appartenevano: i *fili familiarum* anche nei tempi storici non avevano un proprio *patrimonium*, essendo *in potestate patris*, eppure facevano parte dell'organizzazione centuriata ed erano assegnati tutti quanti, insieme col *paterfamilias*, alla classe cui corrispondeva il censo minimo familiare, cioè il *patrimonium* familiare di cui era unico e solo titolare *iure privato* il *pater*. Tornando a Servio Tullio, il criterio per

l'ammissione nella *classis* fu, dunque quello della ricchezza della *familia* cui si apparteneva, il che implica di necessità che già le *gentes*, pur se sussistevano ed erano tuttora importanti sul piano sociale e religioso, erano irrilevanti sul piano costituzionale. Ben vide Servio Tullio, o in ogni caso ben ha visto per lui Momigliano, che l'*exercitus centuriatus* tagliava le gambe allo strapotere delle grandi *gentes*.

Ma si deve andare avanti nella ricostruzione e chiedersi: chi poteva essere il *pater* di ogni singola famiglia sulla base del cui censo si determinava l'iscrizione alla *classis*? I casi possibili erano due: o si trattava di un *paterfamilias* (si scusi il bisticcio) appartenente alla categoria dei *patres*, nel senso di nobili di lignaggio, e allora eccoci, per lui e per i suoi *filii familias*, di fronte a un *patricius*; o si trattava di una persona sufficientemente ricca, ma non rientrante nella categoria dei *patres*, e allora eccoci, per lui e per i suoi discendenti, di fronte, diciamo, a un non *patricius*. Ma siccome rilevava solo la ricchezza familiare e non altro, non vi era modo di suddividere, ai fini dell'ammissione alla *classis*, i non *patricii* in *clientes*, in attività di servizio, in *ex-clientes* che avevano gettato la fedeltà verso i *patres* alle ortiche, e in indipendenti che erano sempre vissuti tenendosi alla larga dalle *gentes* (o essendone tenuti alla larga).

Tutti i non *patricii*, quale che fosse la loro estrazione, erano una unica « massa », la *plebs*. L'analisi strutturale dell'*exercitus centuriatus* dimostra che tra patrizi e plebei *tertium non datur*.

12. — Io non nego affatto che i *patricii* abbiano fatto di tutto, *post reges exactos*, per avere essi soltanto in mano le redini dello stato, escludendone i *plebei*. I centocinquanta anni di lotte fino alle *leges Liciniae Sextiae* lo dimostrano pienamente. A differenza di molti altri che mi hanno contraddetto o che mi hanno solo parzialmente seguito (cfr., in proposito, Guarino, *Dal « regnum » alla « respublica »*, in *Labeo* 9 [1963] 346 ss.; da ultimo, Ferenczy cit.), io sostengo che i *comitia centuriata* non furono istituiti da Servio Tullio, non esistevano all'epoca della cacciata dei Tarquini, furono il frutto di una faticosa conquista plebea conclusasi ben dopo le stesse *leges XII tabularum*, conclusasi cioè solo, per usare questo termine di riferimento convenzionale, con le *leges Liciniae Sextiae* del 367 (366) a.C. Di vero nella tradizione vi è soltanto che sotto i re etruschi, nella « grande Roma dei Tarquini » (o di Giorgio Pasquali), fu creato un esercito centuriato al quale vennero ammessi, oltre i patrizi, anche i *plebei*. Nella *classis* i plebei sufficientemente ricchi, *infra classem* gli altri.

Il Momigliano mi obbietterà: ma che interesse avevano i *plebei*, visto che erano esclusi dalle magistrature e dal senato, a sobbarcarsi alla spesa e ai pericoli del servizio nell'esercito, e come mai essi, quando entrarono in dissidio con i patrizi, non levarono le armi contro gli stessi, posto che disponevano dell'armamento sufficiente?

La risposta mi pare facile. I *plebei* della *classis* non erano straccioni sconsiderati senza arte né parte, ma erano cittadini abbienti o relativamente abbienti. Anche se il loro comprensibile desiderio era di penetrare nella « stanza dei bottoni » eventualmente scacciandone i patrizi, il loro ancora più comprensibile e predominante interesse era di difendere il « suo particolare », e possibilmente di accrescerlo, attraverso la difesa della *res populi*, cioè di quella che sarebbe diventata più tardi, assai più tardi, la *res publica*. Proprio Momigliano ha ribadito che non si trattava di gente tutta quanta da nulla, ma di gente aperta alla cultura greca che aveva interessi e capacità notevoli.

Ribellarsi e usare le armi contro i *patricii* per un golpe? Può darsi (e non mancano le tracce anche di questo) che i *plebei* meno abbienti, che non avevano nulla da perdere, ci abbiano pensato: basta richiamare la leggenda dei « tre demagoghi » mommseniani, Sp. Cassio, Sp. Melio e M. Manlio (sui quali, da ultimo, Lintott, *The Tradition of Violence in the Annals of the early Roman Republic*, in *Historia* 19 [1970] 12 ss.). Ma ancora una volta deve aver prevalso il più cauto criterio dei *plebei* benestanti (si ricordi, tanto per dirne una, l'apologo di Menenio Agrippa), i quali ritennero che oltre la formazione di una potente organizzazione « sindacale » interna ed il ricorso a scioperi, sia nell'esercito (col rifiuto di accettare *praetores* non graditi) che fuori (con l'arma delle secessioni), non si potesse andare, salvo che si volesse correre il grave pericolo di veder ripiombare su Roma, per riasservirla, quegli Etruschi cui i patrizi erano tanto legati (oppure anche i Volsci, cui era tanto legato Cn. Marcio Coriolano).

Uno studio approfondito della « rivoluzione plebea » è ancora da fare. Troppe sono le leggende o le fisime sui miseri *plebei* maltrattati e indistintamente poveri in canna di cui ci si deve liberare: leggende e fisime, come è ben noto, fortemente influenzate dalle analogie con le lotte politiche dell'età graccana. Quando finalmente lo studio si farà, sono sicuro che molte impostazioni semplicistiche finalmente cadranno e molti intrecci finora impreveduti verranno alla luce proprio dal materiale che abbiamo sotto gli occhi e che ci rifiutiamo di leggere con la necessaria concentrazione. Tutti quegli studiosi da tavolino che troppo facilmente accusano di incoerenza l'azione politica svolta dalla plebe per

la sua emancipazione farebbero bene, in ogni caso, a riflettere piú attentamente sull'analogia incoerenza, se cosí vogliamo proprio chiamarla, di tante altre rivoluzioni della storia: rivoluzioni « fatte », cioè portate avanti sul piano aspro della realtà, e non rivoluzioni « da fare », cioè rimaste allo stato nebuloso sul piano astratto delle intenzioni. Basterebbe a tal uopo una lettura (comunque sempre interessante in se stessa) degli scritti dettati da VI. Ilic Ulianov (Lenin) nell'arco di quei venti anni, o poco piú, tutti spesi al servizio di un'idea rivoluzionaria. Dal famoso *Che fare?* del 1902 alle altrettanto famose pagine del 1917 o del 1921 vi sono differenze profonde, assai piú rilevanti delle incoerenze della rivoluzione plebea; ma son differenze, come gli storici sanno, che riflettono la necessità di adeguare gli intenti e i programmi alle condizioni di fatto rispetto a cui occorre concretarli.

Ma non è certo questo il luogo per tracciare una storia della rivoluzione plebea. Mi basta aver fissato i punti a mio parere essenziali per una visione realistica degli avvenimenti romani dei sec. V e IV a. C.

13. — *Post reges exactos*, dunque, fu nominato dai *patres* un altro *rex*, cui i *comitia curiata* prestarono giuramento di obbedienza alla vecchia maniera della *lex curiata de imperio*. Ma vi erano gravi pericoli esterni da affrontare e vi erano da fare i conti, per affrontarli, con un organismo potente, ma complesso e prevalentemente composto da *plebeii*, qual'era l'*exercitus centuriatus*, la *legio*. Piú che naturale quindi che l'*imperium* sulla *legio* sia stato il piú delle volte e poi sempre piú regolarmente esercitato dal *praetor* (un *praetor* di durata annale, come annale era il ciclo della guerra) mentre il *rex* si confinava sempre piú in Roma nelle sue mansioni di rappresentanza e sopra tutto nelle sue funzioni sacrali.

La *legio* era, ripeto, prevalentemente la *plebs*, e la *plebs* era a sua volta insofferente, sia nella sua componente di *adsidui* che nella sua componente di *proletarii*, del monopolio patrizio del *ius* e di tutta la cosa pubblica. Di qui: da un lato, l'organizzazione rivoluzionaria « civile » tendente come primo obiettivo alla pubblicazione dei principi del *ius* (le *XII tabulae*) e come obiettivo ulteriore al pareggiamento degli ordini in un nuovo assetto costituzionale; dall'altro, la pressione sempre crescente esercitata dai plebei dell'*exercitus centuriatus* affinché il comando ne fosse affidato a persone, sia pure patrizie, di loro gradimento. Si spiega come in vari anni alla nomina del *praetor* non si sia giunti per il rifiuto di obbedienza della *plebs*, e come spesso in luogo del *praetor* abbiano comandato la *legio* collegialmente tre o quattro

*tribuni militum*, cioè ufficiali dello stato maggiore della *legio*, e vi siano stati anche casi di *solitudo magistratuum*.

Il raddoppio della *legio* in due *legiones*, avvenuto intorno alla fine del sec. V a. C., è il modo piú semplice e verosimile per spiegare il raddoppio del numero dei *tribuni militum* risultante dai Fasti e quindi la duplicazione della carica di *praetor*. Fu appunto questo raddoppio che facilitò il compromesso del 367 (366) a. C. L'*exercitus centuriatus* ebbe (solo allora, non dalle *XII tabulae*) il riconoscimento di assemblea costituzionale deliberante, cioè la sanzione ufficiale di quelle funzioni che praticamente esercitava da decenni. Si ammise che uno dei due *praetores-consules*, ormai considerati la magistratura suprema ed eponima della *respublica*, potesse essere di estrazione plebea, e fu inoltre creato il *praetor minor urbanus* con attribuzioni giurisdizionali. Si apersero le porte del senato agli ex-magistrati plebei, che vi entrarono come *conscripti*. Fu statalizzata l'organizzazione autonoma della *plebs* e fu riconosciuta l'« opposizione costituzionale » esercitata dai tribuni mediante l'*intercessio*. Un secolo e mezzo per questa torturata (e tortuosa) vicenda non fu davvero molto.

14. — Tutto questo lo si desumerebbe pari pari e senza sforzo dalle fonti, se queste ad ogni pié sospinto non parlassero anche, e contraddittoriamente, di un'assemblea centuriata deliberante esistita *ab initio*, dell'istituzione *ab initio* della coppia consolare e della creazione *ex novo* del *rex sacrorum*. Tra la riforma fatta in un giorno e quella emessa da centocinquanta anni di lotte io però non vedo come possano aversi dubbi circa la maggiore attendibilità della seconda. E quanto al prezioso cimelio degli intoccabili Fasti, mi basti ricordare che vi figurano alcune, forse addirittura sei, coppie consolari integralmente non patrizie, cioè plebee (497: A. Sempronio e M. Minucio; 493: Postumio Cominio e Sp. Cassio; 491: M. Minucio e A. Sempronio; 487: T. Sicinio o Siccio e C. Aquillio; 454: Sp. Tarpeio e A. Aternio; 445: M. Genucio e C. o Agrippa Curzio), mentre almeno questo è sicuro: che nel compromesso del 367 (366) a. C., se un posto di console fu finalmente concesso ai *plebei*, almeno l'altro posto i *patricii* ancora riuscirono a riservarlo (avendo sinora avuto diritto ad ambedue i seggi consolari) alla loro casta.

Che i Fasti siano interpolati salta insomma agli occhi anche del primo venuto. E col primo venuto mi si lasci dire, prima che ironizzino gli altri, che voglio alludere proprio a me stesso.